

**ACCORDO PREMIO DI RISULTATO
(LUGLIO 2024-GIUGNO 2027)**

Il presente accordo è sottoscritto

Tra

Ferrovie Della Calabria (in seguito, per brevità, FDC) nelle persone dell'Amministratore Unico Ing. Ernesto Ferraro, dei Dirigenti Aziendali Dott. Alfredo Sorace e geom. Sergio Aiello, POS Dott. Vincenzo Squillace e per l'Ufficio Relazioni Industriali Sig. Antonio Procopio

e

FILT-CGIL	rapp. da: Rota G. – Staine F. – Taranto A.
FIT-CISL	rapp. da: Aprigliano F. – Caloiero F.
UILTRASPORTI	rapp. da: Spadaro N. – Frandina F. – Marigliano G.
FAISA-CISAL	rapp. da: Bruno F. – Armieri A.
USB LP	rapp. da: Turco E. – Aiello G. – Scrivano S.
SLM-FAST	rapp. da: non intervenuti
UNSAU	rapp. da: non intervenuti

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

considerato che:

- è necessario perseguire gli obiettivi economici e finanziari fissati dai Piani Economici Finanziari (P.E.F.) che impongono il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio strutturale di bilancio;
- la temporanea chiusura della linea ferroviaria Catanzaro Lido-Soveria Mannelli necessaria per l'avvio dei lavori di revisione generale e rettifica di tracciato, sta determinando una significativa contrazione dei ricavi da traffico nell'ambito del servizio ferroviario;
- gli interventi finanziati dal PNRR, dalla delibera Cipe 54/2016, dalla legge 232/2016 e dalle altre fonti di finanziamento statali e regionali, in ordine al potenziamento sia del settore ferroviario che del settore automobilistico potranno produrre i loro effetti positivi non con immediatezza;
- l'esecuzione della sentenza della Corte Europea in ordine al riconoscimento della contrattazione di secondo livello sulle giornate di ferie apporta un impatto gravoso sui

costi aziendali;

- i corrispettivi riconosciuti dalla Committente nei contratti di servizio non sono sufficienti a sostenere l'attuale livello dei costi e per conseguenza si dovrà procedere ad una rimodulazione e razionalizzazione dei servizi e della organizzazione gestionale aziendali tale da aumentare il livello dei ricavi e di diminuire quello dei costi;
- le situazioni di fatto che al tempo hanno portato le parti alla sottoscrizione degli specifici accordi già interrotti a far data dall'1.06.2024, sono venute meno e/o comunque, anche in ragione di quanto sopra esposto, non sono più sostenibili dall'Azienda.

Considerato, altresì, che:

è interesse di tutte le parti coinvolte (Azienda, Organizzazioni sindacali, Ente affidante, Lavoratori tutti) garantire alla società un assetto industriale coerente con il quadro normativo e economico del settore di T.P.L. regionale, e proiettarla verso una crescita sia di tipo economico che di qualità del servizio offerto, e sulla necessità di proseguire in un percorso condiviso orientato a perseguire i seguenti obiettivi:

- 1- valutare ed avviare appropriati interventi finalizzati al consolidamento economico della società anche per quanto attiene la definitiva chiusura di eventuali partite pregresse in sospeso di cui all'Accordo di Programma Stato-Regione Calabria del 8-11-2012;
- 2- adottare un modello industriale che abbia sufficiente grado di flessibilità per poter competere in caso di procedura di gara per l'affidamento dei servizi;
- 3- realizzare nuovi modelli gestionali che siano più funzionali al raggiungimento degli obiettivi;
- 4- omogenizzare la retribuzione dei trattamenti economici di secondo livello riconosciuti al personale nell'ambito dello svolgimento delle stesse mansioni;

Con la sottoscrizione del presente accordo, considerati gli aspetti migliorativi del documento, si ritengono superate tutte le clausole sociali previste nel precedente accordo di produttività e relativa attuazione.

Per le materie non previste dal presente accordo si fa rimando e riferimento alla normativa contrattuale nazionale di categoria, salvo successive intese tra le parti sottoscrittrici il presente accordo.

Premesso che:

Il presente accordo trova fondamento per come previsto dall'art.4 del CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori 2015-2017 (mobilità-TPL) che così recita al comma 2 "la contrattazione di secondo livello con contenuti economici, basata sul premio di risultato e disciplinata dall'art.6

dell'A.N. 25.07.1997 di rinnovo del CCNL, persegue l'obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa".

Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. Il comma 3 del summenzionato art.6 ulteriormente specifica "il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge".

Il confronto tra le parti, avviato in data 23/05/2024, è stato incentrato sul principio generale che il premio è correlato all'andamento generale dell'azienda ed alla realizzazione dei risultati di redditività, produttività e qualità (MOL - Margine Operativo Lordo), caratterizzandosi come elemento variabile della retribuzione.

Il premio di produttività sarà assoggettato al regime fiscale e contributivo che è previsto dalla normativa statale vigente tempo per tempo. Al momento della sottoscrizione del presente accordo la disciplina della tassazione sostitutiva trova la sua fonte nell'art. 1, commi da 182 a 191 della legge n. 208/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Premio

1.1 Finalità

Per il periodo di competenza 01/07/2024 ÷ 30/06/2027 viene istituito il presente Premio di risultato annuale, di seguito disciplinato, che definisce l'erogazione economica collegata a programmi finalizzati a conseguire incrementi di qualità, redditività, ed altri elementi rilevanti ai fini della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa, in coerenza, anche, con quanto previsto degli accordi interconfederali vigenti.

Nell'identificazione degli obiettivi le parti si sono ispirate ai seguenti principi:

- Individuazione di fattori chiari e definiti
- Definizione dell'unità di tempo di rilevazione
- Determinazione degli obiettivi raggiungibili
- Impossibilità di determinazione a priori dei risultati.

1.2 - Durata

L'inizio del presente contratto è convenzionalmente stabilito dal giorno 01.07.2024 al 30.06.2027.

Le parti si impegnano ad incontrarsi a cadenza quadrimestrale per la verifica degli obiettivi di seguito prefissati.

1.3 - Obiettivi Generali

- A) Incremento dei ricavi da traffico nella misura del 5% nel periodo luglio '24/giugno '25, rispetto all'analogo periodo precedenti 12 mesi, con il riconoscimento del 100% al raggiungimento dell'obiettivo e riparametrazione in base all'incremento registrato, se inferiore all'obiettivo;

Il valore dell'incremento sarà così determinato:

$$\text{Valore Incremento} = (X + Y) / 2$$

dove:

x = % incremento Ferroviario

Y = % Incremento Automobilistico

- B) Riduzione della spesa media pro capite del personale, comprese competenze accessorie, nella misura del 1% nel periodo luglio/giugno rispetto all'analogo periodo precedenti 12 mesi, con il riconoscimento del 100% al raggiungimento dell'obiettivo e riparametrazione in base all'incremento registrato, se inferiore all'obiettivo;
- C) Riduzione della spesa pro capite, per competenze accessorie, nella misura del 5% nel periodo luglio/giugno rispetto all'analogo periodo precedenti 12 mesi, con il riconoscimento del 100% al raggiungimento dell'obiettivo e riparametrazione in base all'incremento registrato, se inferiore all'obiettivo;
- D) Incremento delle giornate di presenza medie pro capite, nella misura del 1% nel periodo luglio/giugno rispetto all'analogo periodo precedenti 12 mesi, con il riconoscimento del 100% al raggiungimento dell'obiettivo e riparametrazione in base all'incremento registrato, se inferiore all'obiettivo;

Qualora gli incrementi registrati risultino essere eccedenti rispetto agli obiettivi annui prefissati, gli stessi concorreranno al raggiungimento degli obiettivi degli anni successivi.

1.4 Riconoscimento

Sulla base degli obiettivi raggiunti, il premio sarà riconosciuto nella seguente misura:

- A) 25% B) 25% C) 25% D) 25%

Il mancato raggiungimento di un solo obiettivo non determinerà la riduzione del premio di produttività, inoltre; eventuali incrementi eccedenti gli obiettivi posti saranno conteggiati ai fini del raggiungimento degli obiettivi degli anni successivi; ulteriori eventuali eccedenze saranno valutate in sede di Comitato di Monitoraggio ai fini di una premialità aggiuntiva nell'ambito del welfare aziendale.

Eventuali criticità saranno oggetto di apposita valutazione in sede di Comitato di Monitoraggio.

1.5 Penalizzazioni individuali:

- a) 1% del premio per ogni comunicazione evento malattia, qualora non siano trascorsi

almeno 3 mesi dall'eventuale precedente periodo di malattia, con la franchigia di n. 1 evento;

- b) 5% del premio per ogni sanzione disciplinare (esclusa censura), qualora non siano trascorsi almeno 6 mesi dall'eventuale precedente evento per il quale sia stata comminata sanzione disciplinare;
- c) 1% del premio per ogni sinistro, qualora non siano trascorsi almeno 3 mesi dall'eventuale precedente sinistro, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore;
- d) 1% del premio per ogni ritardo che abbia determinato disservizi e/o modifiche dell'organizzazione del lavoro.

Resta inteso che eventuali casi particolari saranno opportunamente valutati in sede di Comitato di Monitoraggio.

Le risorse rivenienti dall'applicazione di tali penalizzazioni saranno ridistribuite tra tutto il personale come welfare aziendale con le seguenti modalità:

- a) tra tutto il personale che nel corso dell'anno di riferimento abbiano effettuato almeno 270 giornate di presenza effettiva;
- b) tra tutto il personale che nel corso dell'anno di riferimento non sia stato oggetto di provvedimenti disciplinari a proprio carico;
- c) tra tutto il personale di guida e condotta che nel corso dell'anno di riferimento non sia incorso in sinistri;
- d) tra tutto il personale che nel corso dell'anno di riferimento non sia stato oggetto di provvedimenti disciplinari a proprio carico;

1.6 – Indennità di produttività

L'indennità derivante dal miglioramento della produttività aziendale ingenerato sia dalla pluralità/flessibilità delle mansioni svolte, sia dalla fungibilità delle stesse, costituiscono recupero di produttività. Si concorda quindi, che l'indennità di produttività sarà riconosciuta al personale in relazione alle effettive mansioni svolte, nei seguenti termini:

Macchinista	Euro 1,900/ora
Operatore di esercizio	Euro 1,800/ora
Capo Treno	Euro 1,600/ora
Altri	Euro 1,231/ora

1.7 – Premialità

Al personale che raggiunge il numero di 365 giornate annue tra presenza effettiva, congedo ordinario, riposi e festività sarà riconosciuto un fringe benefit da quantificare in sede di Comitato di Monitoraggio.

Il riposo compensativo deve essere considerato presenza effettiva con relativo recupero delle indennità giornaliere fisse (buono pasto e/o agente unico).

Tutte le altre tipologie di giornate che non sono elencate nella determinazione della predetta base di calcolo vengono considerate assenze.

1.8 - Modalità di erogazione

Il premio di produttività sarà erogato mensilmente, a titolo di acconto nella misura del 95%, su base oraria in relazione ai dati dell'ultimo mese utile di presenza effettiva (mese precedente).

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.3 sarà effettuata con cadenza annuale ed il conguaglio sarà applicato entro il primo quadrimestre dell'anno successivo.

Art. 2 - Buono pasto

Con decorrenza 1° luglio 2024, sarà corrisposto al personale, per ogni giorno di effettiva presenza, ivi comprese le giornate di riposo compensativo, un buono pasto del valore di euro 5.00 di tipo elettronico che figurerà nel cedolino paga.

In caso di modifiche della normativa fiscale e previdenziale i firmatari il presente accordo valuteranno le opportune modifiche migliorative da apportare.

Art. 3 - Criteri e linee guida generali per la formazione dei turni di servizio del Personale viaggiante – Settore Autoservizi.

3.1 - Orario di lavoro

In attuazione da quanto previsto dall'art.27 dell'ACCORDO NAZIONALE 28 NOVEMBRE 2015 la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.

L'organizzazione dell'orario di lavoro nell'arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale.

L'orario effettivo giornaliero di tutto il personale viaggiante con contratto di lavoro Full Time viene fissato per un minimo di 4.30 ore e per un massimo di 8.00 ore; per il personale con contratto di lavoro part-time di tipo orizzontale viene fissato un orario effettivo giornaliero minimo di 3.00 ore.

3.2 - Nastro lavorativo e riprese

I turni di servizio, articolati all'interno di una fase temporale giornaliera compresa tra le ore 00.00 e le ore 24.00, di norma dovranno essere realizzati con un massimo di due interruzioni nel periodo lavorativo, salvo casi riconducibili a servizi urbani o navetta, per i quali però non si potrà superare il nastro lavorativo di 10 ore

Il nastro lavorativo deve essere, di norma, al massimo di dieci ore, salvo i casi non diversamente riconducibili, che saranno retribuiti con le specifiche indennità c.d. di "fuori nastro" di seguito stabilite:

1° ora euro 1.00

2° ora euro 1.50

3° ora euro 3.00

4° ora e successive, euro 4.00

Si stabilisce inoltre che il numero dei turni riconducibili, che potranno superare le dieci ore di nastro, non dovrà essere superiore al 15%, arrotondato per eccesso, dei turni di ciascun centro.

3.3 - Tempi accessori Operatori di Esercizio

L'orario di lavoro dei turni di servizio comprende, oltre ai tempi impiegati per la guida, anche i tempi impiegati in tutte le prestazioni accessorie e complementari alla stessa (espletamento di tutte le attività previste per il controllo efficienza, dotazione e documentazione del veicolo; per le mansioni di Agente Unico, per l'attivazione e spegnimento emettitrice e Display o posizionamento tabelle indicatrici; per tutte le attività relative all'utilizzo del cronotachigrafo digitale o analogico; rifornimento carburante autobus, attivazione dispositivo certificazione servizio; per la compilazione, presentazione e ritiro della prevista modulistica aziendale; versamento incassi.

I tempi accessori, da inserire sul turno e da considerare prestazione lavorativa effettiva, sono così determinati:

- 15 minuti ad inizio turno;
- 10 minuti all'inizio di ogni periodo lavorativo successivo al primo;
- 10 minuti al termine di ogni periodo lavorativo;
- 15 minuti per il tempo necessario ad effettuare il rifornimento del carburante e dell'urea;
- 05 minuti per il tempo necessario ad effettuare il versamento degli incassi.

3.4 – Rotazione nei turni di servizio

Le tipologie di rotazione nei turni di servizio prevalentemente applicate, di norma sono:

- a) 6+1 = orario di lavoro distribuito su sei giorni lavorativi e riposo settimanale/periodico alla domenica;
- b) 5+2 = orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi (c.d. "settimana corta") con assenza compensativa il sabato e riposo settimanale e/o periodico alla domenica;
- c) 5+1+1= orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi con assenza compensativa prefissata in uno qualsiasi dei giorni (dal lunedì al venerdì) della medesima settimana e riposo settimanale e/o periodico alla domenica.

Art. 4 - Criteri e linee guida generali per la formazione dei turni di servizio del Personale viaggiante – Settore Ferroviario.

4.1 - Orario di lavoro

In attuazione da quanto previsto dall'art.27 dell'ACCORDO NAZIONALE 28 NOVEMBRE 2015 la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco

di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.

L'organizzazione dell'orario di lavoro nell'arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale.

L'orario effettivo giornaliero di tutto il personale viaggiante con contratto di lavoro Full Time viene fissato per un minimo di 4.30 ore e per un massimo di 8.00 ore; per il personale con contratto di lavoro part-time di tipo orizzontale viene fissato un orario effettivo giornaliero minimo di 3.00 ore.

4.2 - Nastro lavorativo e riprese

I turni di servizio, articolati all'interno di una fase temporale giornaliera compresa tra le ore 00.00 e le ore 24.00, di norma dovranno essere realizzati con un massimo di due interruzioni nel periodo lavorativo, salvo i casi non diversamente riconducibili, per specificità di servizio e tecniche per i quali, nei limiti della percentuale del 15%, arrotondato per eccesso.

Il nastro lavorativo deve essere, di norma, al massimo di dieci ore, salvo i casi non diversamente riconducibili, che saranno retribuiti con le specifiche indennità c.d. di "fuori nastro" di seguito stabilite:

- 1° ora euro 1.00
- 2° ora euro 1.50
- 3° ora euro 3.00
- 4° ora e successive, euro 4.00

Si stabilisce inoltre che il numero dei turni riconducibili, che potranno superare le dieci ore di nastro, non dovrà essere superiore al 15%, arrotondato per eccesso, dei turni di ciascun centro.

4.3 - Tempi accessori - Personale di macchina

L'orario di lavoro dei turni di servizio comprende, oltre ai tempi impiegati per la condotta, anche i tempi impiegati in tutte le prestazioni accessorie e complementari alla stessa.

I tempi accessori sono così determinati:

• **inizio servizio 40'**

per controllo AT (dotazioni, controllo livelli carburante, avvio macchina, controllo presenza staffe ed eventuale rimozione, eventuale rifornimento refrigerante e manovra, controllo eventuale documentazione di bordo, acquisizione prescrizioni di esercizio)

• **fine servizio 30'**

per manovra, rabbocco carburante, stazionamento AT e relativo spegnimento

4.4 - Tempi accessori - Personale di scorta

I tempi accessori sono così determinati:

• **inizio servizio 20'**

per controllo AT e verifica (dotazioni, controllo eventuale documentazione di bordo,

acquisizione prescrizioni di esercizio)

• ***fine servizio 15'***

Controllo AT e consegna documenti ed eventuali valori, versamento incassi, aggiornamento dotazione tecnologica.

Art. 5 - Agente Unico

L'Operatore di Esercizio espleta attività di verifica (intesa come controllo a vista) dei titoli di viaggio e all'occorrenza regolarizza attraverso la vendita, gli utenti che ne siano eventualmente sprovvisti.

Con lo scopo di regolamentare nel pieno rispetto di quanto al riguardo previsto dai CCNL e dalle disposizioni Ministeriali, l'esercizio del servizio automobilistico ad "Agente Unico" su linee Aziendali, andando a definire oltre che l'aspetto retributivo anche e specialmente quello che attiene la tutela del personale preposto a tale servizio, si concorda che:

- a) L'Azienda si farà carico dell'assistenza legale in caso di vertenze, sia a carattere penale che a carattere civile, in tutti i casi riconducibili all'assenza dell'agente di scorta, esclusi i casi di accertato dolo;
- b) L'azienda garantirà l'intervento sul posto di un graduato/funziionario o di un legale, per assistenza in caso di incidenti stradali;
- c) L'indennità riconosciuta per ogni giornata di effettivo servizio, che può prevedere anche una prestazione parziale con il sistema di esercizio in argomento, viene concordata in euro 3,50 indivisibili;
- d) Ove si rendesse necessario, anche su iniziativa di una delle parti firmatarie della presente ipotesi di accordo, potranno essere effettuate verifiche in sede tecnica (agibilità delle linee, manovre, tempi di percorrenza, caratteristiche dei mezzi, apparecchiature tecniche, etc.), per l'adozione di ogni accorgimento idoneo ad assicurare l'espletamento del servizio con il sistema di esercizio ad Agente Unico.

Art. 6 - Vendita biglietti a bordo

Gli Operatori di Esercizio dovranno effettuare la vendita a bordo dei titoli di viaggio con le modalità operative ordinarie nonché utilizzando le emittitrici informatiche di bordo già in dotazione sugli autobus.

I Capi Treno dovranno effettuare la vendita a bordo treno secondo quanto previsto dalla normativa in atto.

Sarà riconosciuta una provvigione del 5% sull'incasso individuale mensile rendicontato. Resta ovviamente operativa la rete di vendita presso le agenzie esterne convenzionate.

Ai fini di incentivare l'attività di repressione dell'evasione, per ogni verbale che andrà a buon fine, sarà riconosciuto all'agente verbalizzante il 10% dell'importo previsto dalle norme in atto.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa nazionale, dal CCNL e dalla normativa regionale, si concorda che l'80% della maggiorazione di sovrapprezzo della vendita a bordo, se prevista, viene attribuito al dipendente che effettua la vendita.

Art. 7 - Personale Part-time

Il personale con contratto part-time all'interno dell'Azienda non potrà superare le n. 80 unità (orizzontali/verticali) e pertanto, per effetto del turn-over, ove tecnicamente possibile, le relative nuove immissioni con lavoratori part-time, dovranno determinare la trasformazione in full-time dei contratti part-time esistenti.

Art. 8 – Mobilità temporanea e Trasferte

Le trasferte conseguenti a missioni effettuate con l'utilizzo di mezzi aziendali per gli spostamenti, siano esse autovetture o furgoni aziendali, in materia dei rimborsi spese in caso di missioni fuori Regione, sono da intendersi equiparate a tutti gli effetti alle missioni per le quali vengono rimborsate le spese di viaggio, e verranno, quindi, retribuite in tali casi al 60%.

In caso di esigenze temporanee di copertura di vacanze superiori a due settimane (escluso congedo ordinario) non risolvibili utilizzando personale della medesima residenza, è possibile trasferire temporaneamente personale proveniente da altra sede che abbia prodotto specifica istanza.

Al personale trasferito per esigenze di servizio in residenza compresa nel Centro o unità produttiva di appartenenza entro una distanza inferiore a Km 70 è riconosciuta una indennità di trasloco pari ad euro 1.200. Per distanze superiori a 70 Km l'indennità di trasloco sarà pari ad euro 2.200.

In coerenza con la ratio dell'art. 20 del R.D. 8/1/1931, n.148, si concorda che, in caso di sospensione di servizi, il personale impossibilitato a rendere la propria ordinaria prestazione lavorativa nella medesima unità produttiva, sarà utilizzato in altre unità produttive o residenze, senza oneri economici per l'azienda. Si concorda che prima di procedere alla temporanea riassegnazione d'ufficio, verrà formalizzato interpellato per acquisire eventuali preferenze di sede. In esito e compatibilmente con le esigenze di servizio si procederà osservando i criteri della volontarietà, ovvero quelli di cui al R.D. n. 148/31.

Le spese effettivamente sostenute e fatturate per il trasloco dovranno essere corredate da apposita documentazione comprovante l'effettivo trasferimento di domicilio. In tali casi l'indennità prevista sarà decurtata del 40%.

Le sostituzioni presso altre residenze dovranno avvenire ispirandosi rigorosamente a principi di economicità ed efficienza. Presso ogni centro e per il personale soggetto a rotazione sulla medesima residenza, sarà costituito un registro propedeutico a normare la ripartizione delle trasferte.

Art. 9 - Riserva Presenziata

Il personale preposto all'effettuazione di turni di Riserva Presenziata, oltre a garantire il tempestivo intervento, nell'ambito delle proprie mansioni, al fine di garantire la regolarità e continuità dell'esercizio, potrà essere comandato a svolgere attività correlate alle mansioni rivestite ivi compreso il soccorso in linea, manovra piazzale e per il solo personale autoservizi la movimentazione mezzi presso le sedi UMC e le sedi di manutenzione.

Per la movimentazione dei mezzi da riparare gli stessi saranno accompagnati da idoneo documento sottoscritto dai responsabili della manutenzione che certificheranno la possibilità di trasferimento aggiungendo, se necessario, le eventuali prescrizioni.

In caso di utilizzo per sostituzione di agente assente, qualora la prestazione superi le 8 ore di nastro, verrà riconosciuta una indennità aggiuntiva di euro 15.00 e la maggiore prestazione effettuata sarà riconosciuta secondo quanto stabilito dall'art.27 CCNL 2015 e dalla presente contrattazione di secondo livello.

Art. 10 - Misure efficientamento ed eliminazione squilibri

I Responsabili di Settore e/o i Capi Unità Organizzativa dovranno redigere, con cadenza trimestrale, relazione riepilogativa delle attività svolte, evidenziando in particolare gli elementi significativi afferenti alle azioni di efficientamento realizzate nell'ambito del Settore di competenza ed i carichi di lavoro del personale ruolo Uffici assegnati. Tali relazioni dovranno essere sottoposte al Dirigente di competenza, e, ove necessario, al Direttore Generale, per le valutazioni di merito e per le conseguenti eventuali determinazioni ai fini di un riequilibrio dei carichi di lavoro. Sulla base delle risultanze registrate e delle criticità emerse, la Dirigenza aziendale, potrà prevedere, per ciascuna Unità Organizzativa, una differenziata cadenza della relazione riepilogativa delle attività svolte.

Sulla base di tale attività sarà riformulato nuovo Organigramma Aziendale.

Nell'ambito delle verifiche del Comitato di Monitoraggio saranno analizzati e definiti i c.d. "casi anomali" eventualmente riscontrati.

Art.11 – Indennità DCO

Agli Agenti che espletano turno di servizio presso la DCO sarà riconosciuta un'indennità di € 20,00 per ogni giornata di effettiva presenza in turno.

Art.12 - Comitato di Monitoraggio

Si concorda di costituire un Comitato Azienda-Lavoratori per le attività di monitoraggio sull'andamento delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi a base del presente accordo. Il Comitato è composto da n.3 rappresentanti aziendali e da n.2 rappresentanti sindacali per ogni Organizzazione firmataria del presente accordo.

Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del primo quadrimestre dalla data di entrata in vigore del presente accordo quadro, verrà effettuata la verifica congiunta per analizzare se l'andamento dei parametri d'interesse sono in linea con gli obiettivi da raggiungere.

Ove nel corso di tale verifica dovesse riscontrarsi un andamento che prefigura un risultato negativo, le parti si impegnano a definire d'intesa le opportune misure correttive, anche di tipo settoriale ove si riveli che il risultato relativo sia frutto di criticità settoriali.

Si concorda altresì che nell'eventualità si registri un miglioramento rispetto a quanto ipotizzato, le maggiori risorse saranno utilizzate per riconoscere un premio di risultato

aggiuntivo al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Le modalità di erogazione saranno concordate di comune intesa tra le parti.

Art. 13 – Visite mediche periodiche

Al dipendente che viene sottoposto a visita medica, se lasciato libero per l'intera giornata saranno riconosciute le indennità previste per i riposi compensativi; se la visita medica o qualsiasi impegno di orario inerente alla visita medica, è in aggiunta alla normale giornata di lavoro, la prestazione in più sarà considerata rispetto all'art.27 CCNL 2015 ed agli art. 7.1 e 8.1 del presente accordo.

Art. 14 – Patente guida, CQC e Carta del Conducente

Si concorda di riconoscere un contributo per il mantenimento dei seguenti titoli abilitativi:

1. Euro 50,00 per il rinnovo periodico della patente
2. Euro 200,00 per il rinnovo periodico della CQC.
3. Euro 37,00 per il rinnovo periodico della carta del conducente

Art. 15 – Contratto a tempo determinato

Le parti concordano che con l'attuazione del presente accordo saranno avviate le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato, favorendo ove possibile, il part-time orizzontale.

Il presente accordo si applica anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 16 – Clausola di salvaguardia

Qualora, nel corso del periodo di validità del presente accordo, una o più delle disposizioni dello stesso fossero tali da essere in chiaro contrasto con le eventualmente sopravvenute norme di legge e/o di CCNL, le parti sono reciprocamente impegnate ad incontrarsi per gli opportuni aggiornamenti.

Lamezia Terme, 08 agosto 2024.